D.D.G. n. 0510

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti,
Visto il D.Lgs 11 settembre 2000 n. 296 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana,* recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti ,
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale - T.P.L.;
Visto l'art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificative in materia di T.P.L.;
Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19, recante disposizioni in materia di T.P.L.;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l'art.1, comma 16 - lettera c), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 e ss.mm.ii., recepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci", pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n.9;
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana dei decreti dirigenziali;
Visto il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 "Norme di attuazione dello statuto

speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24 agosto 2020 pubblicato nella G.U.R.I. n. 262 del 24 ottobre 2020 "Regolamento recante individuazioni delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in GURS del 17 luglio 2019, n. 33;

Visto il D.P. Reg. n. 2759 del 18 giugno 2020, in esecuzione della delibera n. 251 del 14 giugno 2020 con il quale è stato conferito a decorrere dal 16 giugno 2020 al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti e che con nota prot. n. 26507 del 18 giugno 2020, lo stesso ha comunicato di aver continuato a prestare servizio senza soluzione di continuità;

Visto il D.D.G. n. 1957 del 6 agosto 2019, con il quale il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, conferisce alla dott.ssa Dorotea Maria Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dal 1° agosto 2019, con i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;

Vista la Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo";

Vista la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020, inerente "Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili" e in particolare la semplificazione riguardante la documentazione giustificativa dei provvedimenti di spesa che dovrà essere sostituita da una dichiarazione contenente l'elenco dettagliato della documentazione prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 123/2011;

Visto il Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi extraurbani regionali di trasporto pubblico locale in autobus **Rep. n. 180 del 02 ottobre 2007**, della durata di 36 mesi, stipulato tra l'Amministrazione regionale e la società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s., con sede in Caccamo (PA), via Liccio n.33, C.F./partita I.V.A. 03054000827, CIG: 282991039B**, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, con il quale è stata prorogata di cinque anni la data di scadenza dei Contratti di Affidamento Provvisorio stipulati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'atto di "rimodulazione del programma di esercizio di cui ai rapporti di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione regionale" **Rep. n. 11257 del 30 novembre 2015, CIG: 282991039B**, stipulato ai sensi del D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015 tra la Regione Siciliana e la citata impresa, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 2017 la scadenza del rapporto di cui al precedente Contratto di Affidamento Provvisorio **Rep. n. 180/2007**, nonché, a far data dal 1° gennaio 2016, il nuovo corrispettivo contrattuale e il nuovo programma di esercizio;

Visto il D.D.S. n. 360/S1 del 21 marzo 2016, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 18 aprile 2016, con il quale è stato approvato il citato Atto di Rimodulazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 concernente la "proroga dei

contratti di servizio pubblico locale";

Visto il DDG n. 3000 del 30 novembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state impartite le disposizioni inerenti i principi di separazione contabile, di rendicontazione e controllo delle sovracompensazioni, connessi al rispetto della sentenza C.Giustizia Europea Altmark;

Visto l'art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 con il quale è stata disposta l'ulteriore proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di cui all'art. 27 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Vista la impugnativa promossa dall'Autorità governativa dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il citato art. 13 della l.r. 13/2019;

Considerato il parere n. 3478/967.6 del 18 febbraio 2020 reso dall'Ufficio legale e Legislativo della Regione in merito all'operatività della disposizione normativa citata in pendenza di ricorso Governativo alla Corte Costituzionale;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU 1^ Serie Speciale n. 7 del 17.2.2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della sopra citata legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 con il quale è stata disposta la proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di cui all'art. 27 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Preso atto al contempo della sopravvenuta pandemia Covid 19 e dei gravi scompensi finanziari da essa generati sul settore del trasporto pubblico locale, con incertezza gestionale anche in termini economici riguardo al ripristino del regime ordinario, situazione che ha reso necessario - a livello nazionale - la adozione di provvedimenti di emergenza volti pure a garantire la continuità della erogazione dei servizi di traporto pubblico locale;

Visto in particolare l'art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27 con il quale è stato disposto che "*Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020";*

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con informativa resa alla Conferenza Unificata circa l'applicazione dell'art. 92, commi 4 bis e ter del D. L. 17.3.2020 n. 18 Cura Italia, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27 , ha esplicitato che:

- a seguito delle interlocuzioni effettuate con il Dipartimento per le Politiche Europee - tali misure sono da ricondursi nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1370/2007, escludendo dunque l'applicabilità della disciplina degli aiuti di stato, tali da non necessitare la previa notifica alla Commissione, ed è stato formulato invito alle autorità italiane di considerare il ritiro della notifica del caso SA.57454 (2020/N);
- che la notifica del caso SA.57454 (2020/N) è stata ritirata dal Governo tramite il sistema informatico SANI;
- che è stata formulato al contempo dalla Commissione Europea invito alle Autorità Italiane a far sì che ogni eventuale proroga ex comma 4-ter del citato articolo 92, configurabile come contratto di emergenza ai sensi dell'art. 5 del Reg. 1370/2007, sia accompagnata dalla limitazione di durata massimo di due anni, da calcolarsi non dalla fine della emergenza, ma dalla decorrenza di tale contratto -proroga;

Visto il D.L. 14.1.2021 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 12.3.2021 n. 29, ed in particolare l'art. 1, che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza Covid (dapprima decretato alla data del 31.1.2021 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35);

Vista la proposta di proroga contrattuale dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale a carattere regionale formulata, ai sensi del citato art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27, da questo Dipartimento con nota n. 8256 del 15 febbraio c.a., alle Aziende esercenti il trasporto pubblico extraurbano - ivi inclusa la società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s.**, innanzi citata - alle condizioni economiche e regolamentari in atto previste e fatta salva espressamente la facoltà della Amministrazione di rideterminare gli aspetti economici in relazione alle dotazioni annuali di bilancio, con conseguente riequilibrio sinallagmatico attraverso la connessa ridefinizione dei contenuti dei programmi di esercizio;

Vista la nota del 15 febbraio 2021, acquisita al prot. n.8376 del 15 febbraio 2021, con la quale la sopra menzionata società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s.**, ha dichiarato espressamente di accettare la proposta di proroga formulata e nei termini in essa espressi;

Vista la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 33 dell'11 marzo 2021 con la quale, in attuazione della Misura 17, punto 1, dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019 è stato determinato il nuovo tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizio di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia;

Ritenuto di dare corso alla suddetta proroga del contratto di affidamento provvisorio vigente, convenuta con la società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s.**, sino alla data del 30 aprile 2022 ed alle condizioni economiche e regolamentari in atto previste, ivi incluse le prescrizioni tutte contenute nel DDG n. 3000/2017 e ss.mm. ed integrazioni, e nella sopravvenuta Delibera Art n. 33/2021 in materia di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, e fatta salva espressamente la facoltà della Amministrazione di rideterminare gli aspetti economici in relazione alle dotazioni annuali di bilancio, che saranno effettivamente rese disponibili, con conseguente riequilibrio sinallagmatico attraverso la connessa ridefinizione dei contenuti dei programmi di esercizio;

Visto l'art 1 della L.r. 20.1.2021 n. 1 e la dotazione finanziaria da esso prevista per la gestione del sistema del trasporto pubblico regionale locale su gomma;

Vista la legge regionale 30 marzo 2021 n.7, con la quale il Governo della Regione è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la proroga, ai sensi dell' art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27 del contratto **Rep. n. 180 del 02 ottobre 2007** e succ. modifiche ed integrazioni, stipulato con la società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s., con sede in Caccamo (PA), via Liccio n.33, C.F./partita I.V.A. 03054000827, CIG: 282991039B** sino alla data del 30 aprile 2022.

ART. 2 La proroga di cui al precedente articolo 1 è approvata alle condizioni economiche e regolamentari in atto previste, ivi incluse le prescrizioni tutte derivante dal DDG n. 3000/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla sopravvenuta Delibera Art

n. 33/2021 in materia di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, ed è fatta salva espressamente la facoltà della Amministrazione di rideterminarne gli aspetti economici in relazione alle dotazioni annuali di bilancio, con conseguente riequilibrio sinallagmatico attraverso la connessa ridefinizione dei contenuti del programma di esercizio oggetto del sopra specificato contratto di servizio.

ART. 3 Agli oneri finanziari conseguenti alla presente proroga si provvederà per l'esercizio finanziario in corso mediante l'impegno contabile assunto con **D.D.S. n. 106/S1 del 02 febbraio 2021** ai sensi dell'art. 1 della l.r.20.1.2021 n.1.

Con successivo provvedimento, e nel rispetto dei limiti di bilancio di cui al precedente articolo saranno assunti gli impegni contabili per il periodo di esecuzione gravante sull'esercizio finanziario 2022.

ART. 4 La società **RANDAZZO Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s.** è tenuta, pena la risoluzione del contratto, a produrre entro 30 giorni dalla adozione del presente provvedimento:

a) garanzia fidejussoria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, di importo pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale relativo al periodo di proroga, con durata di almeno sei mesi superiore a quella di vigenza del rapporto contrattuale, comprensiva anche della garanzia per la restituzione di eventuali sovracompensazioni erogate, eccedenti la quota del saldo finale da corrispondersi, con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 C.C., ed attribuzione alla Amministrazione della facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta;

b) polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone cose nell'espletamento del servizio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e azione di rivalsa, diretta e indiretta. Il numero di persone da assicurare non potrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo;

c) documentazione occorrente ai fini del rinnovo delle certificazioni di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

d) aggiornamento Allegato B del contratto contenente elenco del parco rotabile aziendale di linea;

e) elenco del personale conducente, corredato da atto notorio del legale rappresentante attestante l'avvenuto espletamento delle visite periodiche previste dal DM 23.2.1999 n. 88 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, ed inviato per il visto alla Ragioneria Centrale del Dipartimento.

Palermo,lì 07.04.2021

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. F.Bellomo

Il Dirigente del Servizio 1
Dora Piazza

FULVIO BELLOMO

Firmato digitalmente da FULVIO BELLOMO
Data: 2021.04.07 11:34:48 +02'00'